

AGEVOLAZIONI

Superbonus: sostituzione degli infissi soggetta a vincoli dimensionali

di **Alessandro Carlesimo**

Master di specializzazione

SUPERBONUS E AGEVOLAZIONI EDILIZIE IN PRATICA

Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

L'agevolazione del superbonus interessa molteplici interventi di **riqualificazione energetica**, stante la possibilità di **estendere la maxi-detrazione ad interventi cd. trainati posti in essere nell'ambito delle opere di efficientamento**.

Più in dettaglio, l'[articolo 119 D.L. 34/2020](#) individua, *in primis*, alcuni interventi di riqualificazione energetica irrinunciabili ai fini dell'accesso alla maxi-detrazione (c.d. "interventi trainanti"); in aggiunta, **possono rientrare nel perimetro dell'agevolazione anche gli interventi "trainati" relativi al cd. *ecobonus*, qualora eseguiti congiuntamente agli interventi principali sopra richiamati**.

Affinché l'estensione operi, è tuttavia necessario che gli **interventi trainati** siano eseguiti **nell'intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti** ([articolo 2, comma 5, Decreto Mise 06.08.2020](#)) e, comunque, **nel periodo di vigenza dell'agevolazione** ([circolare AdE 30/E/2020](#)).

Inoltre, l'intervento nel suo complesso deve condurre al **miglioramento di due classi energetiche** ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della **classe energetica più alta**, opportunamente attestata dal tecnico abilitato tramite A.P.E. ante e post-intervento.

Tra le opere trainate si annoverano **anche la sostituzione di finestre, comprensive di infissi e serramenti**.

Con riferimento alla suddetta tipologia di intervento, è ancora fonte di incertezze il tema relativo alle **dimensioni, forma e collocazione dei nuovi serramenti da installare**.

La questione è stata nuovamente affrontata dall'Agenzia delle Entrate nell'ambito della

[risposta all'istanza di interpello n. 524/2021.](#)

Nel caso illustrato dall'istante veniva infatti palesata la necessità di accorpate ed aumentare le dimensioni degli infissi rispetto a quelli preesistenti.

Più in dettaglio, il contribuente rappresentava la fattispecie in cui la redistribuzione degli spazi interni, effettuata in connessione agli interventi di efficienza energetica trainanti, avrebbe condotto **all'aumento di dimensioni delle finestre dell'immobile unifamiliare.**

L'Amministrazione interpellata, nel rimarcare "*il principio del risparmio energetico*" conseguente alla sostituzione dei componenti, **ha affermato che gli interventi di spostamento e variazione dimensionale degli infissi risultano ammessi al superbonus a condizione che la superficie "totale" degli infissi nella situazione post-intervento sia minore o uguale di quella preesistente.**

In altri termini, **non sarebbero vietate ricollocazioni ed accorpamenti con annesse variazioni dimensionali delle finestre, a condizione che la superficie complessiva dei fori architettonici non risulti aumentata** (con effetto peggiorativo sul livello di efficienza).

La conclusione cui giunge l'Agenzia, invero, fornisce elementi ulteriori a quelli ricavabili dalle altre interpretazioni precedutesi, introducendo il **criterio di misurazione della superficie complessiva finestrata che trascende la misura del singolo serramento sostituito.**

La posizione sembra però discostarsi rispetto a quanto sostenuto dall'Enea nell'ambito di precedenti audizioni.

L'Ente, *a contrariis*, si era infatti espresso in senso negativo sul punto, **concedendo modifiche dimensionali e spostamenti delle bucatore esclusivamente nell'ipotesi specifica di interventi di demolizione e ricostruzione.**

Ancora, **venivano considerate ammesse le sostituzioni di infissi a parità di forma e dimensioni con margini di tolleranza dimensionale contenuti entro il 2% in presenza di ragioni tecniche non eludibili**, quali, ad esempio, la necessità di assecondare il restringimento delle aperture esterne dovuto alla contestuale installazione di un cappotto termico esterno o a seguito dell'installazione dell'impianto radiante a pavimento provocante l'innalzamento del suolo di calpestio.

La questione, a giudizio dello scrivente, meriterebbe chiarimenti congiunti di prassi diretti ad individuare un orientamento univoco idoneo a fugare **i dubbi che sorgono allorché la sostituzione dei serramenti abbia luogo in circostanze diverse da quelle relative alla demolizione e ricostruzione degli edifici.**